

F.A.Q.

In merito al **codice ATECO** di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto Direttoriale del 6 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico:

- è sufficiente che l'impresa richiedente operi nell'ambito dell'ATECO 15.11.00 nella sede oggetto delle domande di agevolazione, potendosi trattare eventualmente anche di un ATECO secondario. **Gli investimenti agevolati dovranno riguardare esclusivamente l'attività di cui al codice ATECO 15.11.00** e che le proposte progettuali saranno comunque valutate sotto il profilo della chiarezza e della qualità tenendo conto anche della coerenza delle stesse con l'attività di "preparazione e concia del cuoio e pelle".

In merito ai **progetti integrati di distretto** di cui all'art. 7, comma 2 del Decreto interministeriale 30 dicembre 2021:

- un progetto integrato deve prevedere più progetti coordinati proposti da imprese operanti nell'industria conciaria. Anche in questo caso, dunque, bisognerà fare riferimento alla definizione di "industria conciaria" contenuta nel decreto direttoriale 6 settembre 2022, che limita l'attività ammissibile alle agevolazioni all'ATECO 15.11.00.